

(Codice interno: 421557)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 676 del 26 maggio 2020

Adesione della Regione del Veneto al nuovo Protocollo d'intesa fra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell'istruzione, il MIT, l'ANCI, l'UPI e le Regioni per la prosecuzione e l'ulteriore sviluppo di un programma di collaborazione istituzionale finalizzato ad accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica mediante il presidio degli stessi e l'affiancamento agli Enti beneficiari da parte della "Task Force Edilizia Scolastica".

[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'adesione della Regione del Veneto al nuovo Protocollo d'intesa con vari organi istituzionali per la finalità di sostegno agli enti locali nell'attuazione di interventi straordinari in materia di edilizia scolastica ed afferenti varie linee di finanziamento statale.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze, promuove azioni di sostegno, di valorizzazione e di sviluppo del sistema scolastico regionale, considerato uno dei fattori strategici per lo sviluppo e la crescita economica e sociale.

Particolare impulso è stato dato - nei limiti delle risorse regionali disponibili - alla promozione di azioni finalizzate alla riqualificazione delle strutture scolastiche secondo criteri di sostenibilità ambientale e di qualità architettonica, alla loro messa in sicurezza ed al loro adeguamento normativo, con l'intento di offrire agli utenti finali edifici sicuri, salubri, accoglienti, efficienti e funzionali.

Nell'ottica di contribuire al superamento di una visione emergenziale dell'edilizia scolastica, la Regione sostiene inoltre la realizzazione del sistema informativo dell'Anagrafe Regionale dell'edilizia scolastica, che è parte del sistema dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica previsto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 23/1996, meglio definito nell'accordo sancito tra Governo, Regioni e Enti locali nella Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014.

D'altra parte, le amministrazioni locali, soprattutto se di piccole dimensioni, necessitano di sostegno e di supporto per la gestione delle attività tecnico-amministrative nelle fasi progettuali ed attuative degli interventi edilizi, ovvero nella risoluzione di eventuali criticità emergenti durante le fasi operative, ciò al fine di portare a compimento gli interventi nei tempi previsti finalizzando e ottimizzando l'impiego delle risorse stanziare.

In attuazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, e successivamente modificato dall'art. 4-ter del decreto-legge n. 86/2018 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 97, è stata istituita l'Agenzia per la Coesione Territoriale il cui Statuto è stato approvato con DPCM 9 luglio 2014 - con l'obiettivo di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, sotto la sorveglianza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato per la politica di coesione.

L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e di programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente ai Fondi Strutturali Europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione svolge - tra l'altro:

- azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle Amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi;
- azioni di promozione del miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e di attuazione degli interventi.

L'Agenzia ha attivato, coerentemente al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 23 marzo 2015 con la allora Struttura di Missione per il Coordinamento e l'Impulso nell'attuazione di interventi di Edilizia Scolastica - articolazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - la "Task Force Edilizia Scolastica" (TFES) con l'obiettivo di avviare un programma di collaborazione istituzionale finalizzato ad accelerare l'attuazione di interventi in materia di edilizia scolastica in coerenza con gli strumenti attuativi della politica di coesione.

Allo scopo è stato quindi sottoscritto il 21 giugno 2016 un primo Protocollo d'intesa di durata triennale tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, la ex Struttura di Missione per l'Edilizia Scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MIUR, il MIT e le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia (alle quali si sono aggiunte nel tempo altre otto, a seguito di puntuali richieste di adesione: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Sardegna,

Toscana e Umbria); esso è finalizzato all'avvio di un programma di collaborazione istituzionale diretto a sostenere e supportare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica mediante il presidio degli stessi e l'affiancamento agli Enti beneficiari da parte della TFES.

Successivamente, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto-legge 86/2018, il MIUR - ora Ministero dell'istruzione - è subentrato alla Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella titolarità delle sue funzioni.

Con deliberazione di Giunta n. 577 del 9 maggio 2019 anche la Regione del Veneto ha aderito al suddetto Protocollo.

Nell'ottica di un suo rinnovo con le Regioni interessate e di un suo potenziamento funzionale, l'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota n. 4026 del 19 marzo 2020 (prot. reg. n. 126819 di pari data) ha trasmesso il testo del nuovo Protocollo con validità sino al 31 dicembre 2023.

Il nuovo Protocollo, già sottoscritto dal Ministero dell'istruzione, dal MIT e dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, divenuto efficace il 28 marzo 2020 e che disciplina nel dettaglio le funzioni di supporto della Task Force per l'Edilizia Scolastica nonché il ruolo di impulso richiesto alle Regioni, è unito al presente provvedimento all'**Allegato A**. Il nuovo Protocollo non comporta spesa a carico della Regione.

Si unisce inoltre al presente provvedimento, all'**Allegato B**, lo schema del modulo che l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha predisposto ed inviato alle Regioni per l'espressione della loro adesione al nuovo Protocollo.

Tenuto conto dell'interesse e del vantaggio per la Regione nell'aderire all'iniziativa, se ne propone l'approvazione autorizzando il Direttore dell'Area Infrastrutture e Lavori Pubblici alla relativa sottoscrizione.

Da ultimo si individua il Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia quale rappresentante della Regione del Veneto in seno al Comitato Tecnico di cui all'articolo 5 del nuovo Protocollo, ovvero per sua delega, il Direttore della U. O. Edilizia Pubblica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 23/1996 e successive modifiche;

VISTO l'art. 15 della legge n. 241/90 e successive modifiche;

VISTA il decreto-legge n. 104/2013, convertito in legge, e successive modifiche;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;

VISTA la nota n. 4026 del 19 marzo 2020;

VISTO il nuovo protocollo d'intesa prot. n. 4821 del 18 marzo 2020;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. d) della LR n. 54/2012;

delibera

1. per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, di aderire al nuovo Protocollo d'intesa con scadenza 31 dicembre 2023 - **Allegato A** - prot. n. 4821 del 18 marzo 2020, con annesso Modulo di adesione - **Allegato B** -, già efficace tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell'istruzione ed il MIT;
2. di incaricare il Direttore dell'Area Infrastrutture e Lavori Pubblici della sottoscrizione del suddetto Protocollo;
3. di individuare il Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia quale rappresentante della Regione del Veneto in seno al Comitato Tecnico di cui all'articolo 5 del nuovo Protocollo, ovvero per sua delega, il Direttore della U. O. Edilizia Pubblica;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 676 del 26 maggio 2020

pag. 1 di 15

M_INF.EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0004821.18-03-2020alct.
ICTP

Agenzia

per la coesione territoriale



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

e della ricerca



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

delle infrastrutture e dei trasporti

M_INF.EDIL.REGISTRO UFFICIALE.I.0004612.12-03-2020

Regione Abruzzo



Regione Basilicata



Regione Calabria



Regione Campania

Regione
Emilia-RomagnaRegione Friuli Venezia
Giulia

Regione Lazio



Regione Liguria



Regione Lombardia



Regione Marche



Regione Molise



Regione Piemonte



Regione Puglia

Regione Autonoma della
Sardegna

Regione Siciliana



Regione Toscana



Regione Umbria

Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Regione del Veneto



ANCI



Protocollo d'Intesa

tra

L'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, con sede in Roma, via Sicilia n. 162/c - 00187 Roma, rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore*, Dott. Massimo Sabatini (di seguito denominata "Agenzia"),

e

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, con sede in viale Trastevere n.76/a - 00153 Roma, rappresentato dal Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, Dott.ssa Simona Montesarchio (di seguito denominato "MI");

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, con sede in via Nomentana n. 2 - 00161 Roma, rappresentato dal Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, Dott.ssa Barbara Casagrande (di seguito denominato "MIT");

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI, con sede in via dei Prefetti, n. 46 - 00186 Roma, rappresentata dal Segretario Generale *pro tempore* (di seguito denominata "ANCI");



7b369934





L'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA, con sede in Roma, in piazza Cardelli, n. 4, rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore* (di seguito denominata "UPI")

LE REGIONI aderenti al presente protocollo in base alla procedura di seguito specificata, rappresentate dai rispettivi Responsabili Regionali *pro tempore* delle Strutture competenti in materia di edilizia scolastica;

d'ora in poi indicati congiuntamente anche come "le Parti"

per

la prosecuzione e l'ulteriore sviluppo di un programma di collaborazione istituzionale, finalizzato ad accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica mediante il presidio degli stessi e l'affiancamento agli Enti beneficiari da parte della "Task Force Edilizia Scolastica".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, nello specifico, l'articolo 15 relativo agli accordi tra pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica";

VISTO in particolare, l'articolo 6 della summenzionata legge n. 23/1996, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica con compiti di promozione, di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle Regioni e dagli Enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonché di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi previsti dalla presente legge;

VISTO in particolare, l'articolo 7 della suddetta legge, secondo cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli Enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico;

VISTO l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", con cui è stato istituito il MIT;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con cui è stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;



ALLEGATO A DGR n. 676 del 26 maggio 2020

pag. 3 di 15



VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;

VISTO l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, che ha istituito un apposito fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

VISTO l’articolo 25, commi 1 e 2-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (di seguito “Regolamento generale”);

VISTO in particolare, l’articolo 14 del summenzionato Regolamento generale, che prevede l’elaborazione di un accordo di partenariato da parte di ciascuno Stato membro;

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 del 29 ottobre 2014 tra la Commissione Europea e l’Italia sull’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con cui è stata istituita l’Agenzia;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l’articolo 4, comma 3, che dispone la sostituzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle competenze dell’ex Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica e l’articolo 4-ter, che provvede al riordino delle competenze dell’Agenzia;

VISTO l’accordo sancito tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul sistema nazionale dell’anagrafe dell’edilizia scolastica nella Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014, che definisce l’architettura di sistema per lo scambio dei flussi informativi e la base dati che costituirà per tutti i soggetti istituzionali il riferimento per l’esercizio delle funzioni programmatiche di settore per l’utilizzo ottimale delle risorse disponibili;

VISTO l’accordo quadro in materia di edilizia scolastica sancito, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta della Conferenza Unificata Stato – Regioni del 6 settembre 2018, che definisce i criteri per il riparto delle risorse su base regionale per la programmazione 2018-2020 e prevede, inoltre, una semplificazione delle procedure in materia di edilizia scolastica nonché l’impegno a garantire la maggiore trasparenza e fruibilità dei dati contenuti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica;



ALLEGATO A DGR n. 676 del 26 maggio 2020

pag. 4 di 15



VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014 di riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con cui si è provveduto alla costituzione presso l'Agenzia del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC);

VISTO il regolamento approvato con D.D.G. n. 87 del 6 maggio 2019, con il quale sono stati disciplinati i settori di attività e l'organizzazione interna del NUVEC, di seguito "Regolamento NUVEC";

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", e in particolare l'articolo 6 concernente "Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", che modifica l'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e in particolare l'articolo 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo, approvato con delibere del Consiglio regionale n. 38/1 del 28 giugno 2006 e n. 42/1 del 12 settembre 2006 e promulgato con legge statutaria regionale 20 marzo 2015, n. 1;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con delibere del Consiglio regionale n. 439 del 3 maggio 2016 e n. 462 del 5 luglio 2016 e promulgato con legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, promulgato con legge regionale statutaria 19 ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Campania, promulgato con legge regionale statutaria 28 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato con la Legge Regionale 31 marzo 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria regionale 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

4



7b369934



ALLEGATO A DGR n. 676 del 26 maggio 2020

pag. 5 di 15



VISTO lo Statuto della Regione Liguria, approvato con la legge statutaria regionale 3 maggio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge statutaria regionale 30 agosto 2008, n. 1;

VISTO lo Statuto della Regione Marche, approvato con delibera del Consiglio regionale del 4 ottobre e del 4 dicembre 2004 e promulgato con legge statutaria regionale 8 marzo 2005, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Molise, e promulgato con legge statutaria regionale 18 aprile 2014, n. 12 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Piemonte, approvato con delibere del 6 agosto e del 19 novembre 2004 e promulgato con legge statutaria regionale 4 marzo 2005, n. 1;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia, approvato con delibere del Consiglio regionale n. 155 del 21 ottobre 2003 e n. 165 del 3, 4 e 5 febbraio 2004 e promulgato con legge regionale statutaria 12 maggio 2004, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto speciale della Regione Siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Toscana, approvato con delibere del Consiglio regionale del 6 maggio e del 19 luglio 2004 e promulgato con legge regionale statutaria 8 gennaio 2010, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, promulgato con legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948;

VISTO lo Statuto della Regione del Veneto, promulgato con legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

CONSIDERATO che con nota prot. 14/IESS/SG/VS-19 del 6 giugno 2019 l'ANCI ha avanzato istanza di essere ricompresa tra i sottoscrittori del presente Protocollo al fine di valorizzare le sinergie tra i diversi livelli istituzionali attraverso il rafforzamento delle attività di supporto delle task force, tenuto conto altresì del riscontro positivo registrato tra i Comuni circa le iniziative messe finora in campo dalle medesime;

VISTO lo Statuto dell'ANCI, approvato dall'Assemblea Congressuale del 19 novembre 2019, che, tra l'altro, evidenzia la titolarità istituzionale dell'associazione come rappresentanza dei Comuni, delle Città Metropolitane e degli altri Enti di derivazione comunale nei rapporti con le Regioni e con le Province;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 218 del 19 giugno 2019 l'UPI, in considerazione dell'importanza che il settore riveste per le Province italiane, che gestiscono tutti gli edifici scolastici del secondo ciclo d'istruzione, delle importanti risorse destinate all'edilizia scolastica e





della necessità di valorizzare le sinergie tra i diversi livelli istituzionali coinvolti, ha manifestato l'interesse ad essere tra i sottoscrittori del presente Protocollo;

VISTO lo Statuto dell'UPI, approvato dall'Assemblea Congressuale delle Province Italiane il 28 gennaio 2015, che all'articolo 4 stabilisce che "L'Unione rappresenta le Province nei confronti del Parlamento, del Governo e degli altri organi centrali dello Stato, degli organismi comunitari nonché, d'intesa con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle Regioni";

CONSIDERATO che la politica di coesione nazionale ed europea finanzia tra l'altro interventi di edilizia scolastica su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che il Protocollo d'Intesa tra l'Agenzia e la Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ora cessata, sottoscritto in data 23 marzo 2015, ha attivato un programma di collaborazione istituzionale finalizzato ad accelerare l'attuazione degli interventi in materia di edilizia scolastica in coerenza con gli strumenti attuativi della politica di coesione;

CONSIDERATO che il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 21 giugno 2016 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il MIT, la suddetta Struttura di Missione e le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Siciliana aveva esteso a tutti i firmatari la collaborazione istituzionale inizialmente avviata con il suddetto atto del 23 marzo 2015, ampliandone, nel contempo, la portata delle attività;

CONSIDERATO che le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e del Veneto hanno successivamente aderito al medesimo Protocollo del 21 giugno 2016;

CONSIDERATO che nel corso del Comitato Tecnico Paritetico del 10 aprile 2019, convocato ai sensi dell'art. 5 del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 21 giugno 2016, i firmatari dell'intesa hanno manifestato all'unanimità la volontà di estendere la collaborazione fino al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che con nota prot. n. PG/2019/0598264 del 16 luglio 2019 la Regione Emilia-Romagna ha manifestato l'interesse ad essere tra i sottoscrittori del presente Protocollo;

CONSIDERATO che con nota prot. AICT n.11877 del 17 luglio 2019 la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ha manifestato l'interesse ad essere tra i sottoscrittori del presente Protocollo;

CONSIDERATO che il 23 dicembre 2019 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il potenziamento e la prosecuzione delle attività della Task Force Edilizia Scolastica fino al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che per l'attuazione degli obiettivi del suddetto Protocollo, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale potrà avvalersi del supporto dell'Agenzia;

CONSIDERATO il rilevante numero dei soggetti coinvolti nella firma del presente atto, numero che renderebbe difficoltoso il rispetto di tempistiche cogenti per rendere efficace la procedura di sottoscrizione in tempi brevi e che, pertanto, è necessario procedere ad adottare per le sole Amministrazioni regionali una procedura di sottoscrizione per adesione, attesa la diversa organizzazione e le diverse procedure adottate dai suddetti diversi livelli di governo;

PRESO ATTO che con nota prot. 2450 del 19 febbraio 2020 l'Agenzia ha trasmesso a tutte le Amministrazioni coinvolte la bozza di protocollo informando le Regioni, ANCI e UPI, che nel loro



ALLEGATO A DGR n. 676 del 26 maggio 2020

pag. 7 di 15



caso la sottoscrizione al presente protocollo potrà avvenire attraverso l'invio di una specifica nota di adesione;

PREMESSO che l'Agenzia, in coerenza con il citato riordino delle competenze e con il proprio statuto ha l'obiettivo, tra l'altro, di:

- assicurare la sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo sui programmi e sugli interventi della politica di coesione, anche mediante specifiche attività di valutazione e verifica, vigilando sull'attuazione degli stessi;
- sostenere la realizzazione dei programmi e degli interventi con azioni di accompagnamento alle Amministrazioni, proponendo le necessarie misure di accelerazione;
- promuovere il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione ed attuazione degli interventi;
- stipulare accordi e convenzioni e avvalersi del supporto di qualificati soggetti pubblici operanti nel settore, per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni ai sensi dell'articolo 3 del proprio statuto;

PREMESSO che il MI:

- gestisce programmi di edilizia scolastica, definisce la programmazione unica nazionale e gestisce il fondo unico per l'edilizia scolastica;
- garantisce l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica a valere sui propri programmi di investimento e incentiva nuovi interventi di edilizia scolastica, tra cui la costruzione di scuole nuove, la messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici scolastici esistenti;
- realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione delle Regioni e degli Enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico;
- promuove azioni per la sicurezza nelle scuole e studia nuovi ambienti di apprendimento e per la didattica;

PREMESSO che il MIT:

- gestisce un fondo pluriennale per la progettazione degli interventi, ivi inclusi quelli di edilizia scolastica, in favore degli Enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 1080, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;
- assicura l'attuazione dei propri programmi di investimento per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 32 del 2010 e n. 6 del 2012, tramite un costante monitoraggio e proponendo eventuali riprogrammazioni degli interventi;



ALLEGATO A DGR n. 676 del 26 maggio 2020

pag. 8 di 15



- fornisce, tramite le proprie strutture decentrate, ossia i Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche, supporto tecnico ed operativo in materia di progettazione ed esecuzione degli interventi di edilizia demaniale alle altre Amministrazioni dello Stato;

PREMESSO che le Regioni :

- in attuazione del citato articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, predispongono ed approvano la programmazione dell'edilizia scolastica nel proprio territorio mediante piani triennali e piani annuali di attuazione, sulla base delle proposte formulate dagli Enti territoriali competenti;
- emanano norme legislative per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- contribuiscono costantemente all'aggiornamento dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES), potendosi avvalere anche dei dati del sistema dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (SNAES);

PREMESSO che l'ANCI:

- tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza;
- è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale;
- tutela e rappresenta gli interessi, dei Comuni anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni e associazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l'UPI, e con le altre organizzazioni che si occupino di questioni d'interesse del sistema delle autonomie;
- promuove lo sviluppo e la crescita delle funzioni dei Comuni;
- svolge attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli ed articolazioni;
- coopera nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali, locali;
- è inserita nell'elenco ISTAT recante l'indicazione delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196;
- è inserita nella definizione di Amministrazione Pubblica contenuta all'art. 2 del d.lgs. 175/2016 che recita: “«amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali”, come espressamente indicato



ALLEGATO A DGR n. 676 del 26 maggio 2020

pag. 9 di 15



nella Relazione Illustrativa del medesimo decreto che indica ANCI quale associazione per qualsiasi fine istituita;

- ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, ha la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo;
- pertanto, sottoscrive il presente accordo esclusivamente in virtù della rappresentanza generale ad essa assegnata;

PREMESSO che l'UPI:

- promuove e potenzia, nel rispetto dell'autonomia delle associate, l'attività delle Province;
- cura tutti i problemi che investono l'Ente Provincia, esplicando ai fini della loro risoluzione anche le opportune azioni di collegamento con gli alti organismi rappresentativi degli enti locali;
- svolge compiti di valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle associate;
- è parte della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali e rappresenta le Province presso il Parlamento, il Governo, gli organismi comunitari e, d'intesa con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle Regioni;
- pertanto, sottoscrive il presente accordo esclusivamente in virtù della rappresentanza generale ad essa assegnata

PREMESSO che la Task Force Edilizia Scolastica (TFES), attivata dall'Agenzia fin dal 2014 come "progetto pilota", e successivamente strutturata come previsto dai citati Protocolli d'intesa del 23 marzo 2015 e del 21 giugno 2016, svolge le attività di seguito elencate, anche attraverso lo specifico Progetto "Task Force edilizia scolastica: accompagnamento interventi di edilizia scolastica" finanziato dal Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020:

- presidio operativo su base territoriale, mediante le squadre regionali della TFES, degli interventi di edilizia scolastica individuati dalle Regioni e dalle altre Amministrazioni centrali, finanziati con fondi regionali, statali ed europei, anche al fine di rilevare eventuali criticità e di contribuire al superamento delle stesse;
- affiancamento ai soggetti attuatori (Province, Comuni e Città Metropolitane) titolari dei suddetti interventi dalla fase di assegnazione dei finanziamenti fino al completamento delle opere finanziate, assicurando, pertanto, una presenza costante dei propri componenti nei territori e facilitando l'interazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti;
- supporto agli Enti locali, nell'ambito delle procedure tecnico-amministrative necessarie per l'ottenimento dei finanziamenti e per la realizzazione delle opere, anche in relazione alle domande di ammissione a finanziamento su programmi comunitari competenti per territorio;



ALLEGATO A DGR n. 676 del 26 maggio 2020

pag. 10 di 15



- supporto informativo agli Enti locali interessati nella predisposizione della documentazione richiesta per la partecipazione agli avvisi regionali e ministeriali in materia di edilizia scolastica;
- supporto alle Regioni nella predisposizione dei piani triennali di edilizia scolastica e dei successivi aggiornamenti annuali di cui al decreto legge n. 104 del 2013, citato in premessa, nonché di ulteriori programmi di intervento;
- in accordo con le Regioni, presta assistenza alle Amministrazioni provinciali, comunali e alle Città Metropolitane, in materia di anagrafe edilizia scolastica, favorendo una implementazione tempestiva e sistematica dei dati del sistema dell'Anagrafe nazionale e regionale dell'edilizia scolastica (SNAES e ARES), al fine di consentire il completo accertamento della consistenza, della situazione e della funzionalità del patrimonio edilizio scolastico;

CONSIDERATO che:

- la TFES è incardinata presso l'Agenzia e il suo coordinamento è affidato al Nucleo di Verifica e Controllo dell'Agenzia stessa, Area "Sostegno e accompagnamento per l'accelerazione di programmi e interventi della politica di coesione comunitaria e nazionale e verifica di efficacia" (di seguito denominata "NUVEC 1") e il Coordinatore di tale Area riveste il ruolo di Responsabile nazionale della TFES;
- le Parti reputano il sistema scolastico un fattore strategico per la crescita economica e sociale del Paese;
- le Parti attribuiscono fondamentale importanza alla riqualificazione delle strutture scolastiche secondo criteri di sostenibilità ambientale e di qualità architettonica, alla loro messa in sicurezza ed al loro adeguamento normativo, al fine di offrire agli utenti finali edifici salubri, accoglienti, efficienti, sicuri e funzionanti;
- le Parti intendono contribuire al superamento di una visione emergenziale dell'edilizia scolastica, con investimenti di lungo periodo, caratterizzati da una programmazione condivisa tra i diversi livelli istituzionali coinvolti;
- le Parti ritengono necessario dare un proprio contributo alle attività di monitoraggio in materia di edilizia scolastica, anche al fine di implementare il sistema dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (SNAES);
- la TFES sino ad oggi ha contribuito significativamente all'attuazione degli interventi di edilizia scolastica oggetto di presidio;
- l'attività della TFES, anche sulla scorta dell'esperienza acquisita sul campo, può fornire utili elementi conoscitivi al fine dell'adozione di provvedimenti normativi e di organizzazione, idonei a favorire la semplificazione e l'omogeneità delle procedure gestionali del settore dell'edilizia scolastica sul territorio nazionale;
- per quanto sopra, appare indispensabile proseguire ed intensificare l'attività della TFES, al fine di portare a compimento gli interventi in ritardo di attuazione che presentano criticità, nonché di affiancare gli Enti beneficiari di nuovi finanziamenti, loro assegnati per la realizzazione dei relativi interventi;





TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito denominato "Protocollo" o "Atto" o "Accordo"), che rinnova quello sottoscritto il 21 giugno 2016, innanzi menzionato.

Articolo 2

(Finalità)

2. Con il presente Protocollo, le Parti, ciascuna nel quadro dei rispettivi ordinamenti, competenze, autonomia e responsabilità, nonché nel pieno rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità, legalità, semplificazione amministrativa e leale collaborazione e nei limiti delle rispettive competenze istituzionali, concordano di intraprendere azioni volte a rafforzare i reciproci rapporti di confronto, collaborazione e condivisione al fine di contribuire alla completa attuazione degli interventi di edilizia scolastica già in corso, nonché all'avvio di nuovi interventi da realizzare anche secondo criteri di sostenibilità ambientale e qualità architettonica.

Articolo 3

(Obiettivo)

1. L'obiettivo del programma di collaborazione tra le Parti consiste nello sviluppo di azioni concordate, finalizzate ad accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, rientranti in programmi comunitari e nazionali, mediante il costante presidio e il supporto agli Enti locali da parte della TFES. Al fine del raggiungimento del suddetto obiettivo, le Parti promuovono:
 - a) iniziative per l'individuazione di soluzioni alle criticità, rilevate dalle suddette TFES regionali o che potrebbero emergere nella gestione dei processi di rispettiva competenza, che ostino all'attuazione e alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica;
 - b) la condivisione dei dati di monitoraggio relativi agli interventi di edilizia scolastica, finanziati con fondi statali o comunitari anche in raccordo con l'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica;
 - c) percorsi di aggiornamento normativo dei soggetti attuatori, anche organizzando incontri periodici, sulle attività concernenti l'edilizia scolastica e sulle modalità di attuazione degli interventi;
 - d) la presenza sul territorio della TFES mediante progetti ed iniziative anche, eventualmente, con la presenza di propri rappresentanti all'interno delle TFES regionali;
 - e) eventuali momenti di incontro e tavoli di lavoro finalizzati all'attuazione delle misure di edilizia scolastica nell'ambito dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica e nella relativa Struttura tecnica di supporto.



**Articolo 4****(Impegni delle parti)****1. L'Agenzia si impegna a:**

- a) garantire, nel rispetto delle attribuzioni delle singole amministrazioni pubbliche competenti, il supporto tecnico e metodologico ai beneficiari di finanziamenti in materia di edilizia scolastica, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi finanziati sia con la politica ordinaria sia con la politica di coesione, nel rispetto delle tempistiche previste, anche mediante le TFES regionali e, per la parte inerente la politica di coesione nazionale e comunitaria, sin dalla fase di predisposizione delle domande di ammissione a finanziamento;
- b) raccordarsi con le Parti, mediante il Responsabile Nazionale della TFES, per la procedura di selezione degli interventi di edilizia scolastica oggetto di accompagnamento, anche proponendo, ove necessario, il coinvolgimento dei Provveditorati interregionali alle Opere Pubbliche quali stazioni appaltanti degli interventi selezionati che si impegnano al rispetto dei termini e delle scadenze legate ai finanziamenti; tale selezione avviene tenendo conto delle linee di finanziamento disponibili nonché delle eventuali indicazioni comunicate dalle Parti alla Segreteria Tecnica TFES circa criticità che impediscano o rallentino l'attuazione degli interventi di cui alla precedente lettera a);
- c) informare, tramite la Segreteria Tecnica della TFES, le Parti circa le attività di sopralluogo programmate. A conclusione dei sopralluoghi da parte delle TFES regionali, la suddetta Segreteria rende disponibili alle Amministrazioni ed Enti interessati i report di sopralluogo, eventualmente in forma schematica. Le Parti destinatarie dei report, possono proporre con sollecitudine, indicazioni relativamente alle procedure di competenza, nonché le necessarie azioni da attivare per la risoluzione tempestiva delle criticità evidenziate. Gli esiti dei sopralluoghi, anche se richiesti dalle Regioni, vanno comunicati anche ai Ministeri di riferimento per i finanziamenti di rispettiva competenza;
- d) garantire, in raccordo con il MI, il MIT, le Regioni, ANCI e UPI, il supporto ai soggetti attuatori (Province, Comuni e Città Metropolitane), tramite le TFES regionali, nell'attività di inserimento e di aggiornamento dei dati nel sistema dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;
- e) supportare le Regioni, il MI e il MIT, tramite la TFES, nelle eventuali attività di verifica documentale ed *in loco* al fine di consentire alle medesime di dare conferma degli interventi inseriti nei rispettivi programmi di edilizia scolastica;
- f) sviluppare, per gli interventi di competenza e di gestione regionale e ministeriale, di concerto con le Regioni e i Ministeri competenti, un programma di sopralluoghi relativi agli interventi di edilizia scolastica, da effettuare tramite le TFES, mirato all'assistenza agli Enti locali beneficiari;
- g) realizzare, mediante il NUVEC, sulla base di specifica richiesta da parte delle Regioni e dei Ministeri titolari della gestione dei programmi, specifiche campagne di verifica, volte all'individuazione di interventi con presenza di criticità, ai fini dell'applicazione della normativa vigente;
- h) favorire la diffusione del modello strutturale/funzionale della TFES e dei risultati



ALLEGATO A DGR n. 676 del 26 maggio 2020

pag. 13 di 15



dell'attività svolta dalla medesima, in collaborazione con le altre Parti;

- i) organizzare periodici eventi di formazione, di informazione e di coordinamento, anche in raccordo con i Ministeri competenti;
- j) predisporre, mediante il NUVEC 1, una relazione annuale sullo stato del presente Protocollo e a trasmetterla al Comitato tecnico di cui al successivo articolo 5.

2. Il MIT, il MI, le Regioni, ciascuno per le proprie competenze:

- a) si adoperano affinché i rispettivi uffici dipartimentali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, collaborino con le TFES regionali per il conseguimento dell'obiettivo fissato dal presente Protocollo;
- b) si impegnano a garantire le attività istituzionali di propria competenza, nonché il rilascio degli atti dovuti nei tempi più rapidi possibili e, comunque, entro i termini di legge;
- c) si avvalgono, ove ritenuto necessario, dell'ausilio delle TFES regionali per gli interventi che presentano criticità, individuando le soluzioni più opportune per il superamento delle stesse;
- d) si impegnano a mettere a disposizione anche in sede di Osservatorio per l'edilizia scolastica nonché della TFES, ove indispensabile per l'attività operativa della stessa, i dati di monitoraggio dei progetti di edilizia scolastica in loro possesso;
- e) si impegnano a garantire la partecipazione di rappresentanti della TFES a incontri e tavoli di lavoro, finalizzati all'attuazione e al coordinamento delle misure esistenti e di eventuali nuove iniziative in materia di edilizia scolastica;
- f) si impegnano a trasmettere tempestivamente alla TFES, al fine di facilitare il supporto tecnico sul territorio, le informazioni rilevanti relative a bandi e avvisi, nonché manuali, linee guida e circolari destinate agli Enti beneficiari per l'attuazione degli interventi;
- g) in relazione agli interventi di edilizia scolastica di cui sono i Soggetti gestori, si impegnano a garantire, qualora appaia necessario, la partecipazione di un proprio rappresentante alle attività di sopralluogo da svolgere con le TFES regionali;
- h) si impegnano a partecipare agli eventi di formazione e di coordinamento organizzati dall'Agenzia;
- i) si impegnano a supportare sotto il profilo logistico promozionale ed organizzativo workshop tematici sul territorio svolti dalla TFES a beneficio degli operatori di settore.

3. L'ANCI e l'UPI si impegnano a dare la massima divulgazione presso Comuni, Città Metropolitane e Province della sottoscrizione e le finalità del presente protocollo, nonché di tutte le attività messe in campo in attuazione dello stesso e a favorire una rapida interazione tra le Parti e gli enti locali rappresentati.

4. Tutte le Parti si impegnano a promuovere la diffusione delle nuove linee di finanziamento in materia di edilizia scolastica, nonché la conoscenza delle procedure di gestione degli stessi programmi di finanziamento.



**Articolo 5****(Comitato Tecnico)**

1. Per la realizzazione dell'obiettivo indicato nel presente Protocollo è costituito un Comitato Tecnico (di seguito denominato "Comitato") composto dai firmatari e dai sottoscrittori per adesione del presente Atto da loro delegati, dal coordinatore del Comitato, che le parti individuano nel Direttore Generale dell'Agenzia o da un suo delegato e dal Responsabile nazionale della TFES o da un suo delegato individuato tra i Componenti del NUVEC 1.
2. Il Comitato approva la relazione sullo stato di attuazione del presente Protocollo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i).
3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le Parti.
4. Le modalità di funzionamento del Comitato tecnico sono disciplinate con apposito decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Articolo 6**(Comunicazione e conoscibilità del Protocollo)**

1. L'Agenzia dà comunicazione dei contenuti del presente Protocollo anche alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi.
2. Il MI, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e della propria autonomia organizzativa, dà diffusione, presso le proprie strutture centrali e periferiche, dei contenuti del presente Protocollo.
3. L'ANCI e l'UPI, anche attraverso le proprie strutture regionali, danno comunicazione della sottoscrizione del presente Protocollo a Comuni, Province e Città metropolitane.
4. Tutte le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo e, previo coordinamento con le strutture ministeriali preposte alla comunicazione, possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione delle altre Parti.
5. Per agevolare il coordinamento delle iniziative e lo scambio di informazioni, l'Agenzia individua un Responsabile per la Comunicazione della TFES, che deve coordinarsi, riguardo alle comunicazioni ufficiali, con i Responsabili della comunicazione interni a ciascuna Parte. Il suddetto Responsabile gestisce i flussi informativi delle diverse TFES regionali, elabora le informazioni raccolte e le comunica alle Parti.

Articolo 7**(Durata, Recesso ed Efficacia)**

1. Il presente Protocollo ha validità fino al 31 dicembre 2023 e, d'intesa tra le Parti, può essere modificato in ogni momento, nonché rinnovato alla scadenza.
2. Le parti, nel prendere atto che il Progetto "Task Force edilizia scolastica: accompagnamento interventi di edilizia scolastica" - nell'ambito del quale sono finanziate le attività -, ha copertura finanziaria fino al 30 aprile 2020, convengono che, nell'ipotesi in cui a scadenza non sia





possibile il rifinanziamento dello stesso, le attività della TFES saranno sospese di conseguenza. Pertanto, le Parti si impegnano, sin da ora, a verificare la disponibilità di risorse finanziarie per il proseguimento delle attività stesse fino al termine di cui al precedente comma.

3. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone comunicazione alle altre con preavviso scritto di almeno tre mesi.
4. Le Amministrazioni statali e regionali non firmatarie del presente Protocollo, possono avanzare richiesta scritta al Comitato tecnico di cui all'articolo 5 di adesione al Protocollo medesimo.
5. Le Parti convengono che il recesso dal presente atto esclude qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo.
6. Le parti convengono, altresì, che l'efficacia del presente atto, una volta firmato dalle Amministrazioni centrali nelle forme di rito, decorrerà per ogni singola Amministrazione Regionale, ANCI ed UPI, dalla data di ricezione sul protocollo ufficiale dell'Agenzia della relativa nota di adesione firmata digitalmente.

Articolo 8

(Oneri finanziari)

1. Dal presente Protocollo non conseguirà per le Parti alcun onere finanziario.

Roma,

Agenzia per la Coesione Territoriale
Direttore Generale *p.t.*
(Dott. Massimo Sabatini)

Firmato digitalmente da: SABATINI MASSIMO
Ruolo: DIRETTORE GENERALE
Organizzazione: AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE
Data: 11/03/2020 15:40:49

Ministero dell'Istruzione
Direttore Generale *p.t.*
D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale
(Dott.ssa Simona Montesarchio)

Firmato digitalmente da:
MONTESARCHIO SIMONA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direttore Generale *p.t.*
D.G. per l'Edilizia statale e gli interventi speciali
(Dott.ssa Barbara Casagrande)

Firmato digitalmente da

Barbara Casagrande

15

Data e ora della firma:
18/03/2020 11:31:50



7b369934





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 676 del 26 maggio 2020

pag. 1 di 1

Modulo di AdesioneSu carta intestata della Regione, ANCI, UPI a seconda del caso

Al Direttore Generale
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale
Dott. Massimo Sabatini

e, p.c.

Al Direttore della
Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
del Ministero dell'Istruzione
Dott.ssa Simona Montesarchio

Al Direttore della
Direzione Generale per l'Edilizia statale e gli
interventi speciali
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dott.ssa Barbara Casagrande

Oggetto: Adesione al Protocollo d'Intesa "Task Force Edilizia Scolastica" del 18 marzo 2020

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di _____, con la sottoscrizione del presente modulo aderisce al Protocollo d'Intesa "Task Force Edilizia Scolastica" e si impegna a garantirne l'attuazione, dichiarando di averne letto e condiviso i contenuti, con particolare riferimento al disposto dell'art.4.

Si comunica inoltre che per la partecipazione al Comitato Tecnico di cui all'art. 5 del citato Protocollo si designa quale rappresentante qualificato della struttura competente in materia di edilizia scolastica il dott. XXXXX che sarà anche il referente per le attività della task force territoriale.

Firmato digitalmente



d681f4e6

